

STATUTO

**C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA
ASSISTENZA DOMICILIARE
INFERMI ANZIANIINFANZIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SOC. A R.L. IN
SIGLA C.A.D.I.A.I.
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLOGNA BO VIA PAOLO BOVI
CAMPEGGI 2/4 E

Numero REA: BO - 223051

Codice fiscale: 00672690377

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.ro di raccolta 12356

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede – Durata – Norme applicabili

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Bologna la Società Cooperativa Sociale, denominata "C.A.D.I.A.I. - Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia Società Cooperativa Sociale" Soc. a r.l., in sigla "C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2073 (duemilasettantatre) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - Norme applicabili

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del Socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle Cooperative Sociali e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Lo scopo mutualistico che i Soci della Cooperativa intendono, altresì, perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei Soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai Soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 del C.C. senza fini di speculazione privata.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del Movimento Cooperativo. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, come riformato dall'Art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

a) offrire prestazioni di aiuto domestico e familiare, prestazioni assistenziali, prestazioni educative e prestazioni sanitarie alle persone di qualunque età che le richiedano direttamente o per il tramite di Enti o organismi preposti all'assistenza ed alla tutela della salute della popolazione;

b) progettare e gestire servizi socio - assistenziali, educativi e sanitari alle persone a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e residenziali, e più in particolare:

b-1) gestire servizi socio - assistenziali rivolti ad anziani quali ad esempio: assistenza domiciliare, servizi residenziali, servizi semiresidenziali;

b-2) gestire servizi educativi rivolti all'infanzia quali ad esempio: asili nido, scuole

	dell'infanzia, centri genitori/bambini, ludoteche, piccoli gruppi educativi, micronidi;	
	b-3) gestire servizi socio sanitari ed educativi rivolti a minori in condizione di disagio	
	psichico e/o sociale a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e resi-	
	denziali;	
	b-4) gestire servizi socio riabilitativi rivolti ad adulti in condizione di disabilità, disa-	
	gio psichico e psico-sociale, dipendenza patologica e devianza;	
	b-5) promuovere e gestire servizi di contrasto alla violenza di genere ed altre inizia-	
	tive volte a favorire l'Empowerment femminile e la parità di genere.	
	c) fornire servizi di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione sui luoghi di la-	
	voro e correlata formazione in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavo-	
	ro rivolti ai lavoratori ed alle aziende al fine di promuovere la cultura della salute e	
	sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	d) favorire la qualificazione e la formazione professionale dei propri Soci organiz-	
	zando autonomamente o delegando a terzi corsi di formazione concernenti temi e	
	materie pertinenti alle proprie attività;	
	e) gestire interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112, tutti come successivamente modificati;	
	f) organizzare e gestire interventi e prestazioni sanitarie;	
	g) organizzare e gestire prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;	
	h) organizzare e gestire servizi per l'educazione, l'istruzione e la formazione profes-	
	sionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	

	i) provvedere ad organizzare attività per formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	l) servizi strumentali alle Imprese Sociali o ad altri Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Imprese Sociali o da altri Enti del Terzo Settore;	
	m) prestare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;	
	n) organizzare e gestire servizi relativi all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	o) provvedere all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	q) provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	La Cooperativa ha per oggetto, inoltre, la realizzazione di tutte le attività accessorie necessarie al buon funzionamento dei servizi offerti e gestiti quali a titolo esemplificativo:	
	- svolgere attività di trasporto, in proprio o per conto terzi, connesse all'attività di	

	cui ai punti precedenti;
	- svolgere ogni altra prestazione collegabile alle attività indicate ai punti precedenti,
	incluse quelle di ristorazione, di pulizia, e manutenzione delle strutture educative e
	assistenziali gestite;
	- svolgere ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al
	miglioramento ed al potenziamento dei servizi espletati dalla Cooperativa ed effet-
	tuare progettazioni (dirette o tramite terzi) per costruzioni e/o ristrutturazioni di lo-
	cali, di allestimenti ed in particolare di arredi, attrezzature ed impianti, e quant'altro
	necessario al fine di consentire la gestione dei servizi.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
	realizzazione degli scopi sociali.
	Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche tra l'altro:
	A) costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, consorzi ed
	associazioni, sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa socia-
	le, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
	B) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di
	attività, disciplinata da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria
	dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni
	di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e
	seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. E' pertanto
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma nel
	rispetto comunque delle riserve di legge di cui all'art. 106 T.U. 385/93;
	C) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regio-
	ne e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri

	organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
	D) stipulare contratti, convenzioni, partecipare a Procedure di evidenza pubblica e a
	forme di Partenariato Pubblico Privato, assumere la concessione in appalto di lavori
	o servizi, in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministra-
	zioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
	E) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge
	381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo del-
	la loro attività;
	F) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del
	codice civile;
	G) potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente Statuto;
	H) potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti di-
	sposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.
	La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
	La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione plu-
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
	TITOLO III - Soci Lavoratori
	Art. 6 - Requisiti dei Soci
	Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo sta-
	bilito dalla legge. Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei
	settori di cui all'oggetto della Cooperativa, ne condividano gli scopi e ne rispettino i
	Regolamenti e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini
	sociali.

Il Socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito Regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

La Cooperativa potrà ammettere Soci, denominati Soci volontari, coloro che condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa intendano collaborare prestando la propria attività gratuitamente per il raggiungimento degli scopi sociali nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 8 Novembre 1991 n. 381.

Il numero dei Soci volontari non può comunque superare il 20% del numero complessivo dei Soci cooperatori.

Possono, altresì, essere ammessi a Soci a norma dell'art. 11 L. 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere Soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in effettiva concorrenza o in contrasto con quest'ultima, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7 - Domanda di Ammissione a Soci

Chi intende essere ammesso come Socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;	
b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite massimo di legge, e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea ordinaria.	
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare o l'esistenza di un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente Statuto e con l'apposito Regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
Nella domanda di ammissione dei Soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri Soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I Soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci.	
Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.	
L'ammissione a Socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.	
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione nel	

libro dei Soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati mediante raccomandata a.r. o tramite PEC qualora comunicata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione di bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 - Trasferimento delle quote - azioni

Il Capitale Sociale dei Soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Diritti e obblighi dei Soci

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione.

I Soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I Soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;

c) contribuiscono alla formazione del Capitale Sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'Impresa Sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre Cooperative.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi direttamente alla Cooperativa.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se il Socio è persona fisica ovvero anche per scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato:

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5;

b. diverso da quello subordinato:

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. o tramite PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando le procedure previste all'art. 48.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12 - Esclusione

	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio lavoratore:
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
	a. subordinato:
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
	2. per mutuo consenso;
	3. per dimissioni anche in periodo di prova;
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, in caso di conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro.
	b. diverso da quello subordinato:
	1. per mutuo consenso;
	2. per recesso contrattuale comunicato dal Socio lavoratore;
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del Socio lavoratore;
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'Impresa

	Sociale;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti,	
	dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta	
	o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo	
	9 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, at-	
	tività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordina-	
	ria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i Soci lavoratori che abbiano raggiunto	
	il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità,	
	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di	
	esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione atti-	
	vando le procedure previste dall'Art. 48, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	

cazione.

Art. 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai Soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC qualora comunicata.

Le controversie che insorgessero tra i Soci lavoratori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere regolate ai sensi dell'Art. 48 del presente Statuto. Analogamente, i Soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere le procedure previste dall'art 48 del presente Statuto, con atto comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla Cooperativa o tramite PEC, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I Soci lavoratori receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata di quelle ad essi eventualmente dovute per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 28 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio lavoratore, diventa operativo eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Per le quote assegnate al Socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione

o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I Soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio lavoratore, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo. Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta della liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 16 - Prescrizione dei diritti

I Soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del Socio lavoratore defunto, dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro e non oltre i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori è determinato da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i Soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Rego-

lamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale e, se vigente, territoriale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i Soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei Soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, così come disciplinato dal Regolamento Interno e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei Soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

Il Regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI

Art. 18 - Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere

ammessi alla Cooperativa Soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Possono essere Soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da Soci lavoratori.

Art. 19 - Conferimenti dei Soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100.

Art. 20 - Acquisto della qualità di Socio Sovventore

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei Soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai Soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il Socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i Soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformi-

tà alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Diritti dei Soci Sovventori

A ciascun Socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun Socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il Socio lavoratore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale Socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite, il Capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei Soci lavoratori.

Art. 22 - Obblighi dei Soci Sovventori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i Soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

I Soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento;

2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 - Trasferimento delle azioni dei Soci Sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Recesso dei Soci Sovventori

Il recesso dei Soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai Soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 1 lettera d), art. 20.

In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente Statuto.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto a quelle dei Soci lavoratori.

Art. 25 - Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente Statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il valore di ciascuna azione è Euro 100,00 (cento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai Soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della Società Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di emissione;

2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V - Patrimonio Sociale e bilancio

Art. 26 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei Soci lavoratori, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dal capitale sociale dei Soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00);

d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai Soci lavoratori e dai soggetti diversi;

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i Soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del

Codice Civile.

Art 27 - Esercizio Sociale - Bilancio – Ristorni

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella Nota Integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli Amministratori documentano, sempre nella Nota Integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta Relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio Sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella rela-

zione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei Soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai Soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio Sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dell'apposito Regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai Soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e se-

condo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai Soci lavoratori, in misura non superiore, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai Soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi siano essi Soci lavoratori o soggetti diversi dai Soci lavoratori – in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea, potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI - GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 29 - Organi Sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della Società:

- | | |
|----|---|
| a) | l'Assemblea dei Soci; |
| b) | il Consiglio di Amministrazione; |
| c) | il Collegio dei Sindaci se nominato; |
| d) | l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. |

SEZIONE I –ASSEMBLEA

Art. 30 - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- | | |
|-----------------|--|
| a) | pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; |
| b) | pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; |
| ed in aggiunta: | |
| c) | avviso comunicato ai Soci, a mezzo lettera anche a mano, raccomandata a.r., fax, PEC o posta elettronica, ovvero utilizzando qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro Soci; |
| d) | l'affissione presso la sede Sociale. |

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, fra cui, a

titolo esemplificativo:

a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

b) la comunicazione a mezzo lettera anche a mano, raccomandata a.r., fax, PEC o posta elettronica, ovvero utilizzando qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro Soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni ovvero 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci lavoratori ed ai Soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il Bilancio d'esercizio con la Relazione *sulla gestione* del Consiglio di Amministrazione;

2) approva il Bilancio sociale redatto in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs.112/2017;

3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

4) nomina i componenti della Commissione Elettorale - che avrà le funzioni di cui al successivo articolo 37- e ne determina l'eventuale compenso;

5) determina la misura dei compensi e/o del gettone di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;

6) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; ne delibera l'eventuale revoca per giusta causa;

7) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di Revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 secondo quanto previsto nel successivo art. 45 del presente Statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, se nominato;

9) approva i Regolamenti, nel rispetto dell'art. 2521 C.C., previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;

10) delibera sulle domande di ammissione del Socio non accolte dal Consiglio di

Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito Regolamento ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche e dalle leggi vigenti in materia;

12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;

13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto;

14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente Statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e, ferma restando la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti, autorizza il Consiglio di Amministrazione sulle materie ad essa rimesse dallo stesso organo amministrativo e dal presente Statuto.

Art. 32 Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio d'Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di

sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 33 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai Soci;

In seconda convocazione:

a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei voti dei Soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto;

b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari a 1/5 degli aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Potranno essere adottate e regolamentate, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, anche con mezzi elettronici, a condizione che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza nella identificazione e nel conteggio.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole

dei 3/5 dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

Sono salve eventuali superiori maggioranze previste dalla legge.

Art. 34 - Intervento – Voto - Rappresentanza

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci lavoratori e nel libro dei Soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote e azioni sottoscritte.

Ogni Socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote e delle azioni possedute. Ciascun Socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente Statuto.

Al fine di ampliare gli strumenti a loro disposizione e di consentire loro una più agevole partecipazione i Soci, se previsto nell'avviso di convocazione, potranno esercitare il loro diritto di intervento e di voto all'Assemblea anche facendo uso di mezzi di telecomunicazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, e a condizione che vengano garantite l'identificazione dei partecipanti, l'esercizio del diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Per mezzi di telecomunicazione si intende qualsiasi mezzo tecnologico idoneo a realizzare la partecipazione a distanza.

L'Assemblea - che in tale ipotesi verrà considerata ibrida in quanto i soci potranno scegliere se partecipare fisicamente o utilizzando il mezzo di telecomunicazione - si considererà comunque tenuta presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione in cui si terrà la riunione fisica dei Soci.

Nell'avviso di convocazione verranno rese note - anche con riferimento al sito Internet - le modalità con le quali il Socio potrà intervenire e votare all'Assemblea ed il mezzo di comunicazione all'uopo individuato. La materia potrà essere disciplinata

da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, per ciascuna Assemblea, soltanto da un altro Socio appartenente alla medesima categoria di Socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare non più di due Soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti Sociali.

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione Assembleare può essere proposta dai Soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 35 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario e, quando occorreranno, degli scrutatori, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non Socio.

Il Presidente dell'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

blea e dal segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 36 Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri Sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Società.

Art. 37 Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea ordinaria, deve essere composta da un minimo di cinque ad un massimo di quindici soci e resta in carica per un triennio.

La Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti quello di presiedere alle modalità di raccolta delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, la Commissione Elettorale compone e presenta la lista per la elezione

dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base di autocandidature dei Soci e inserendo al suo interno candidati indipendenti selezionati nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento Elettorale.

Le modalità di funzionamento, le prerogative ed i criteri ai quali dovrà attenersi nella composizione della lista verranno stabiliti dall'Assemblea nel Regolamento Elettorale, salve le limitazioni poste nel successivo art. 38 del presente Statuto, che definisce i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione II – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - nomina - composizione – requisiti - durata

Il Consiglio di Amministrazione si compone da nove a quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci lavoratori iscritti a libro soci da almeno tre mesi ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche nel rispetto di adeguati equilibri di genere, generazione ed esperienze e comunque assicurando: (i) la rappresentatività dei settori di attività come deliberata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 31; (ii) la non sovrapposizione di incarico tra Consigliere di amministrazione e Responsabili apicali della struttura aziendale, con esclusione della figura del Presidente; (iii) la presenza di un adeguato numero di Consiglieri Indipendenti come previsto al successivo paragrafo 7 del presente articolo 38.

Nel rispetto delle leggi vigenti, un numero di Consiglieri non inferiori ad 1/3 può essere nominato tra i Soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei Soci finanziatori persone giuridiche.

Possono essere eletti Consiglieri anche i Soci volontari presenti in Cooperativa ai sensi dell'art. 6 in misura comunque non superiore al 20% del numero complessivo

degli Amministratori.

Fermo restando i criteri indicati al secondo comma del presente articolo 38, i Consiglieri Soci vengono eletti tra coloro che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno un'anzianità da Socio minima di 3 anni, maturata entro il primo semestre dell'anno in cui si svolgono le elezioni;
- b) non hanno in atto cause legali o vertenze sindacali individuali con la Cooperativa;
- c) non sono incorsi in più di un provvedimento disciplinare lieve (richiamo verbale o scritto) negli ultimi due anni;
- d) non sia stato accertato a loro carico il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel Codice Etico e di comportamento aziendale;
- e) hanno partecipato ad almeno 2 Assemblee dei Soci negli ultimi 3 anni

Il Regolamento Elettorale può altresì stabilire titoli preferenziali al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione ispirata ai principi cooperativi, che tenga conto della realtà sociale della Cooperativa, delle professionalità ed esperienze maturate.

In relazione al numero dei Consiglieri, un numero adeguato e non inferiore a due di Amministratori della Cooperativa devono essere "Indipendenti", intendendosi tali coloro che – dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa quali le Organizzazioni di rappresentanza, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio – possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale.

Per i Consiglieri Indipendenti non sono necessari i requisiti di cui al precedente pa-

ragrafo 5 del presente articolo 38.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili, ma il numero di Consiglieri eleggibili oltre il terzo mandato consecutivo è pari ad 1/3, arrotondato per eccesso, dei Consiglieri eleggibili.

Eventuali condizioni particolari attinenti alla rielezione degli Amministratori potranno essere disciplinate nell'apposito Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria.

Non si prevedono limiti al cumulo delle cariche.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e uno o più Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo o può nominare eventuali Direttori, compreso un eventuale Direttore Generale, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega oltre alle materie di cui all'art. 2381 del C.C., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici

con i Soci.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati, che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 39 Formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di lista.

La Commissione Elettorale di cui all'art. 37 compone la lista sulla base di autocandidature, nel rispetto dei principi di cui all'art. 38.

Fermo quanto previsto dall'art. 38, le modalità di formazione della lista e la composizione della stessa sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Elettorale.

Art. 40 - Competenza e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; gli spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio sociale salva la necessaria autorizzazione Assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente;
- c) discutere ed approvare i piani strategici, industriali e finanziari della Cooperativa;
- d) valutare l'andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati ottenuti con quelli programmati;

	e) esaminare ed approvare preventivamente le operazioni di carattere strategico economico, patrimoniale o finanziario della Cooperativa;	
	f) verificare la adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della Cooperativa predisposto dagli organi delegati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale;	
	g) definire le modalità per l'attuazione e la valorizzazione del rapporto mutualistico e per lo sviluppo delle attività sociali della Cooperativa;	
	h) definire le politiche della Cooperativa in materia di gestione delle risorse umane e del loro sviluppo, nonché quelle relative alla loro valorizzazione attraverso la formazione ed il presidio dell'identità aziendale cooperativa, con particolare riferimento a quella dei dirigenti e dei quadri;	
	i) compilare i Regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Protocollo di Governance approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri, o dal Collegio Sindacale, anche in località diversa dalla sede Sociale purché in Italia.	
	L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e di votare in tempo reale su tutti gli argomenti.	

La convocazione può essere fatta a mezzo lettera anche a mano, raccomandata a.r., fax, PEC o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, PEC o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Presidente può legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché tale scelta sia presa in modo diligente e sia volta al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei partecipanti, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

In difetto di avviso il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e dell'organo di controllo ove nominato.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio d'Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli Amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai Soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli Amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci. L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata da Soci che rappresentino la misura minima di 1/3.

Art. 41 - Sostituzione degli Amministratori

In caso di mancanza di uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 c.c. purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci lavoratori e comunque da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 42 - Presidente

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 43 - Collegio Sindacale

Nomina – Composizione - Durata – Decadenza

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente art.31, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Sono incompatibili con la carica di sindaco gli Amministratori di Società collegate o

controllate.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione di Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

Art. 44 - Competenza e riunioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'intervento alle adunanze del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di svolgere le dovute verifiche come da norme di legge, di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo; la loro partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità previste dall'articolo 40 per il Consiglio di Amministrazione e, dall'articolo 34 per le Assemblee dei Soci.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies. R.D. 30 marzo 1942, n.318.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, deve essere redatto verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni e dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da Soci che rappresentino la misura minima di almeno 1/3.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei Soci.

Art. 45 - Revisione legale dei conti

La Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di Revisione legale.

L'incarico di Revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del

Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di Revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Oltre ai casi di legge, sono ineleggibili all'incarico di Revisione legale e, se eletti, ne decadono i soggetti che si trovino nelle condizioni previste agli artt. 2399.

Nel caso di Società di Revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della Revisione legale.

Il Revisore o la Società incaricati della Revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- a) esprimono con apposita Relazione un giudizio sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della Revisione legale;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Revisore o la Società incaricata della Revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare la Revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;

b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 47 - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero pa-

trimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle quote versate dai Soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.

Art. 48 – Clausola di mediazione ed arbitrato

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari e quelle promosse da o contro gli Amministratori, i Sindaci ed i Liquidatori, verranno deferite all'Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante Arbitrato amministrato dal Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art. 49 – Clausole mutualistiche e disposizioni finali

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei Soci lavoratori e sovventori, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 27, 28 e 47 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di Società per azioni e di Imprese Sociali di cui al D.lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 50 Norme Transitorie

Per la formazione della prima lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea in occasione della nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione delle modifiche statutarie del 01 dicembre 2022 non si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 38 comma 7 in relazione alla nomina di Consiglieri indipendenti. Ne consegue che la Commissione Elettorale nella formazione della lista non dovrà inserire al suo interno Amministratori "indipendenti".

L'art. 38 comma 7 si applicherà a decorrere dalla nomina del secondo Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione delle modifiche statutarie del 01 dicembre 2022.

F.to Franca Guglielmetti

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 ART. 22, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi del D.P.R. 642/1972 Tabella - Allegato B art. 19.

Bologna, 14/12/2022

Firmato digitalmente: TOMMASO GHERARDI Notaio